

TERRE E ROCCE DA SCAVO

LEGGE DI BILANCIO 2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

La legge di bilancio all'articolo 1, comma 829 si occupa di misure in materia di gestione di terre e rocce da scavo, andando ad integrare con la lettera d-bis) l'articolo 48 DL 13/2023.

Legge Bilancio 30.12.2025 n. 199
829. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) è inserita la seguente
«d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera».

Si riporta integralmente quanto rinvenuto nel **dossier** del parlamento:

“...Il comma in esame integra il disposto dell'art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023, al fine di stabilire che il regolamento in questione dovrà fare particolare riferimento, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche

- ai residui di lavorazione di materiali lapidei,
- alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e
- ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali,
- nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera (nuova lettera d-bis) del comma 1 del succitato art. 48).

Sappiamo che il DPR 120/2017 disciplina oggi la gestione semplificata delle terre rocce da scavo. Vero è che proprio il D.L. 13/2023 ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale avente ad oggetto una nuova semplificazione e la relativa abrogazione del d.p.r. 120/2017. Ad oggi conosciamo il parere interlocutorio del Consiglio di Stato avvenuto nell'aprile del 2025, ma ad oggi la nuova disciplina abrogativa e sostituita del vigente Regolamento non è stata emanata. Interviene dunque il legislatore a sopperire alle varie necessità degli operatori con interventi a *spot* che preludono al prossimo regolamento.

In ogni caso, si riportano le osservazioni del **Consiglio di Stato** sui materiali lapidei e le perplessità che non hanno ancora risposta motivata.

5.6. In merito alle definizioni contenute nel d.P.R. n. 120/2017, modificate dallo schema in esame, destano perplessità: l'inclusione nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dei *“residui di lavorazione di materiali lapidei non contenenti sostanze pericolose”*, la modifica della portata definitoria della locuzione *“normale pratica industriale”* di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), nonché la definizione di *“deposito intermedio”* di cui all'art. 2, comma 1, lett. n).

5.6.1. Per i *“residui della lavorazione dei materiali lapidei”*, va notato che: nel parere n. 390/2016, la Sezione aveva preso atto della loro esclusione dalla nozione di *“terre e rocce da scavo”* nello schema di regolamento di cui al d.P.R. n. 120/2017; l'AIR dello schema in esame si limita a rappresentare che la loro inclusione recepisce conformi osservazioni emerse nel corso della consultazione pubblica. Resta però indeterminata la base normativa di rango primario che consentirebbe l'inclusione di detti materiali nelle terre e rocce da scavo. Inoltre, considerato che essi residuano da *“lavorazione”*, la stessa inclusione pone una questione di coerenza della *“lavorazione”* da cui tali materiali residuano con la definizione di *“lavori”* di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dello schema, poiché essa è incentrata sulle *“attività volte alla realizzazione di un'opera”*.